

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6697 del 28/12/2022
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA SAPI S.P.A. INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI SITO IN VIA PALETTI N. 1, COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF. INT. N. 00155900368/152). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-7028 del 28/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA SAPI S.P.A. INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI SITO IN VIA PALETTI N. 1, COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF. INT. N. 00155900368/152).

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 449 del 13/12/2012** della Provincia di Modena con la quale è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Ditta SAPI S.p.A. in qualità di gestore dell’installazione per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 All. VIII, D.Lgs. 152/06), avente sede legale e produttiva in Via Paletti n.1, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO);

richiamate le Det. n. 50 del 07/02/2013 e la Det. 62 del 20/05/2013 di modifica non sostanziale all’AIA, il nulla osta prot. n. 35561 del 28/03/14, la Det. n. 108 del 09/12/2014 e Det. n. 59 del 02/05/2015 di terza e quarta modifica non sostanziale all’AIA rilasciate dalla Provincia di Modena;

richiamate le Det. n. 126 del 11/01/2017 e Det. n. 3337 del 27/06/2017 di quinta e sesta modifica non sostanziale AIA rilasciate dal SAC ARPAE di Modena;

richiamate le Det. n. 279 del 21/01/20 e n. 4518 del 28/09/2020 di non sostanziale AIA ed il nulla osta per modifica non sostanziale prot. 37130 del 07/03/22 rilasciate dal SAC ARPAE di Modena;

richiamate, inoltre, le Det. n. 1617 del 04/04/18 e n. 5123 del 05/10/18 di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee e la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 di modifica AIA d'ufficio a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

richiamata la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da SAPI S.p.A., mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 04/11/2022 (assunta agli atti con prot. n. 181278) con la quale il gestore richiede:

1. l'utilizzo della caldaia Macchi (associata all'emissione E7) come sistema alternativo di abbattimento delle fumane di lavorazione rispetto al termo-ossidatore (associato all'emissione E13), applicando le stesse modalità già autorizzate per il sistema alternativo oggi esistente costituito dalla caldaia Alberti (emissione E8). Il progetto proposto consiste nella modifica della parte finale della condotta che attualmente convoglia le fumane alla caldaia Alberti (E8), per farle arrivare fino alla caldaia Macchi (E7), inserendo anche una valvola di intercettazione, sempre dotata di registratore in continuo dell'apertura/chiusura. Quando le fumane sono dirette al termo-ossidatore, o alla caldaia Alberti (E8), la nuova valvola sarà chiusa, mentre risulterà aperta quando la caldaia Macchi (E7) verrà utilizzata come sistema di abbattimento alternativo. Tale adeguamento consentirebbe di avere a disposizione un ulteriore sistema di abbattimento delle fumane di lavorazione, oltre all'esistente, quando il termo-ossidatore (Distroterm) risulta fermo per guasto o manutenzione. Il flusso da abbattere in arrivo alla caldaia Macchi avrà le stesse caratteristiche di quello che oggi arriva alla caldaia Alberti;
2. l'installazione di una seconda centrifuga presso il depuratore per la disidratazione dei fanghi in esubero, che consentirà all'azienda di potere incrementare, a parità di tempo, il quantitativo di fanghi in esubero rimossi, se utilizzata contemporaneamente a quella esistente e, inoltre, permetterà di poter disidratare il fango in modo efficace anche quando una delle due macchine dovrà essere sottoposta a manutenzione periodica o riparazione. Il funzionamento della seconda centrifuga sarà del tutto analogo a quello della centrifuga esistente; la pompa di alimentazione sarà in comune alle due centrifughe, mentre per l'invio nella vasca di ossidazione dell'acqua separata, ogni centrifuga avrà la sua pompa dedicata;
3. l'installazione di una quarta centrifuga ad asse verticale presso il reparto colatura per la finitura del grasso colato, analoga alle tre già esistenti.

Nella comunicazione suddetta viene specificato, inoltre, che:

- non viene variata la potenzialità produttiva autorizzata dell'impianto;
- per quanto riguarda le *emissioni in atmosfera*:
 1. è richiesto un aumento della portata oggi autorizzata per la caldaia Macchi (E7) da 5.500 a 12.000 Nm³/h, in quanto oltre alla portata associata al processo di combustione, si sommerà la portata delle fumane provenienti dai reparti produttivi (colatura ed estrazione) da abbattere termicamente. In caso di utilizzo della caldaia Macchi come termocombustore le condizioni di funzionamento saranno le medesime che oggi sono autorizzate per il termo-ossidatore (Distroterm) e per la caldaia Alberti a parità di combustibile: temperatura

di esercizio $> 800^{\circ}\text{C}$, tempo di permanenza $> 0,6$ secondi, 350 mg/Nm^3 per NO_x , 35 mg/Nm^3 per SO_x e 5 mg/Nm^3 per materiale particolato. Inoltre, al fine di garantire e dare evidenza del corretto abbattimento delle emissioni, sulla caldaia Macchi saranno effettuate: la registrazione in continuo della temperatura presente all'interno della camera di combustione e la registrazione in continuo dello stato di apertura/chiusura della valvola di adduzione delle fumane alla camera di combustione. Viene richiesto l'aggiornamento della sezione specifica del piano di monitoraggio;

2. l'installazione della seconda centrifuga presso il depuratore e della quarta centrifuga finitrice presso l'impianto di colatura non comporteranno nuove emissioni in atmosfera o modifiche di quelle oggi autorizzate. In particolare, anche la coclea a servizio della quarta centrifuga, quando gli impianti sono in funzione, è mantenuta in aspirazione e le fumane aspirate sono inviate al termo-ossidatore per il loro abbattimento termico;
- l'introduzione di nuove utenze non apporterà modificazioni significative dei consumi energetici attuali;
- rispetto al bilancio idrico, al clima acustico, alla produzione di rifiuti ed agli indicatori di performance raggiunti non sono attese variazioni;

dato atto che il 03/11/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopracitata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

richiamato il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – unità Presidio Territoriale di Modena con prot. n. 198113 del 01/12/2022 con il quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni alle modifiche richieste nella domanda suddetta;

ritenuto necessario che il gestore comunichi la data dell'avvenuta modifica della parte finale della condotta che attualmente convoglia le fumane alla caldaia Alberti (E8), per farle arrivare fino alla caldaia Macchi (E7) ed identifichi con le sigle **VE8** e **VE7** le valvole presenti su tale condotta;

preso atto che la modifica richiesta non comporterà modifiche qualitative alle emissioni oggi presenti ed autorizzate;

considerato che la caldaia Alberti (E8) è deputata ad entrare in funzione espressamente in caso di emergenza legata a fermata/guasto/malfunzionamento del nuovo Distroterm (E13), si ritiene che il generatore associato ad E7 potrà essere utilizzato come combustore termico di emergenza solo in caso di fermata/guasto/malfunzionamento dei due impianti principali suddetti. Normalmente la caldaia Macchi dovrà essere utilizzata per il suo scopo primario di generatore di vapore. Pertanto, sono autorizzati due assetti associati al punto di emissione E7:

1. uno avente portata pari a 5.500 Nmc/h quando il funzionamento della caldaia Macchi è esclusivamente per produzione di vapore e la valvola VE7 è chiusa;
2. un secondo con portata pari a 12.000 Nmc/h quando la caldaia Macchi viene utilizzata anche come combustore termico in caso di emergenza quando sia il Distroterm, che la caldaia Alberti sono in fermata/guasto/manutenzione. La valvola VE7 è aperta, mentre la valvola VE8 deve risultare chiusa.

Non è richiesta l'effettuazione della messa in esercizio ed a regime di E7, con relative analisi, in quanto l'assetto con portata a 12.000 Nmc/h entra in funzione solamente in situazione di emergenza.

In entrambi gli assetti suddetti non vi è aumento dei flussi di massa autorizzati in quanto: il primo

assetto è quello attualmente autorizzato, nel secondo caso quando è in funzione la caldaia Macchi come combustore termico, il Distroterm e la caldaia Alberti sono in fermata.

In caso di modifiche future, si rammenta al gestore di tenere sempre in considerazione gli aumenti in percentuale dei flussi di massa già autorizzati con i precedenti atti di modifica non sostanziale rispetto ai flussi di massa autorizzati con atto di Rinnovo AIA Det. n. 449 del 13/12/2012, riportati nella tabella sottostante:

INQUINANTI	FLUSSO RINNOVO AIA Kg/gg	FLUSSO Autorizzato attuale Kg/gg	% diff. tra i due flussi
Materiale Particellare	9,486	12,3612	30,31%
Ossidi di Zolfo	40,908	56,028	36,96%
Ossidi di Azoto	409,116	596,076	45,70%
CO	759,792	1083,504	42,61%

confermando per E7 il rispetto delle medesime condizioni autorizzate per E8 relativamente:

- alla camera di combustione ed al sistema di registrazione in continuo della temperatura presente all'interno della stessa;
- dello stato di apertura\chiusura della valvola VE7 di adduzione delle fumane alla camera di combustione;

preso atto che l'aggiunta della centrifuga a servizio del depuratore e della quarta centrifuga presso il reparto colatura non comportano impatti significativi, si ritiene sufficiente che il gestore comunichi preventivamente la data di messa in funzione di tali impianti;

preso atto che gli interventi proposti dal gestore non variano la capacità massima autorizzata e non implicano variazioni significative alle restanti matrici ambientali ed ai livelli raggiunti per gli indicatori di performance;

ritenuto necessario, inoltre, aggiornare le prescrizioni relative ai metodi di prelievo ed analisi, a guasti e anomalie, agli autocontrolli riportati nella sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA facendo riferimento al documento ARPAE Istruzione Operativa I85006/ER, Rev. del 19/04/2022 "*Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*", aggiornato in base alla normativa vigente;

verificato che la modifica comunicata si configura come **non sostanziale** e ritenuto necessario per maggiore chiarezza dell'atto sostituire integralmente le sezioni D2.2, D2.4 e D3.1.5 dell'allegato I dell'AIA con quelle riportate nell'allegato al presente atto di modifica AIA;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 108/2022 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

reso noto che:

- come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale n. D.D.G. n.100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Marina Mengoli, Responsabile di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'incaricato di funzione determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione n. 449 del 13/12/2012 e ss.mm rilasciate a SAPI S.p.A. in qualità di gestore dell'installazione per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 All. VIII, D.Lgs. 152/06), avente sede legale e produttiva in Via Paletti n.1, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 04/11/2022 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 181278 del 04/11/2022;
 - b) le **Sezioni D2.2, D2.4 e D3.1.5** dell'allegato I dell'AIA sono sostituite con quelle riportate nell'allegato al presente atto di modifica AIA;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 449 del 13/12/2012 e s.m., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta S.A.P.I. S.p.A. e al Comune di Castelnuovo Rangone tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castelnuovo Rangone;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 6 pagine e da n.1 allegato.

Allegato: ALLEGATO 10^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA SAPI S.P.A

L'INCARICATO DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO 10^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA DITTA SAPI S.P.A.
--

- Rif. int. N. 00155900368/152
- sede legale e produttiva in Via Paletti, 1 a Castelnuovo Rangone (MO)
- installazione per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5, All. VIII D.Lgs. 152/06 e ss.mm.)

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare all'**ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone** **annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dall'ARPAE di Modena.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quatuordecies comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda**.

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone (MO). Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, **informa Arpae di Modena** in merito ad **ogni nuova istanza presentata dall'installazione** ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della normativa in *materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena e i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone Arpae di Modena.
6. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I superamenti dei valori limite emissivi autorizzati potranno essere suscettibili di sanzioni secondo l'art. 29-quattordecies comma 3 e comma 4 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.;
7. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria **l'integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Si chiede, pertanto, al gestore di **trasmettere ad Arpae di Modena entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso.
In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che *la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di modifica non sostanziale dell'AIA).
8. il gestore dovrà comunicare ad ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone la data dell'avvenuta modifica della parte finale della conduttura che attualmente convoglia le fumane alla caldaia Alberti (E8) la quale, a lavori ultimati, arriverà sino alla caldaia Macchi (E7). Inoltre, le due valvole presenti su tale condotta dovranno essere identificabili con le sigle VE8 e VE7.
9. Il gestore dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone la data di messa in funzione della nuova centrifuga fanghi a servizio dell'impianto di depurazione e della nuova centrifuga presso il reparto colatura.

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E3 Macinazione	PUNTI DI EMISSIONE N. E4, E5, E6 Macinazione	PUNTO DI EMISSIONE N. E7 Generatore di Vapore (\$)		PUNTO DI EMISSIONE N. E8 Generatore di Vapore (\$)
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	(*)	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	10500	3000 CAD	5500 (°)	12000 (#)	13000
Altezza minima (m)	-	21	21 CAD	12	12	12
Durata (h/g)	-	20	20 CAD	24	Solo emergenza	Solo emergenza (@)

Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)	5	5	5 (**)	5	100 (***)
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nmc)	UNI EN 14791:2017 UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	-	35 (**)	35	500 (***)
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nmc)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ; ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	350 (**)	350	1700 (***)
Monossido di carbonio - CO (mg/Nmc)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)			650 (**)	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	Filtri a tessuto CAD	Post combustore termico	Post combustore termico	
Frequenza Autocontrollo	-	Semestrale	Semestrale	Annuale portata ed NO _x	-	-

(*) rif. Prescrizione D2.2.8

(§) Emissioni di lavorazioni inviate ai singoli generatori collegati ad **E8** ed **E7**, utilizzati come **combustore termico di emergenza**, quando il Distroterm E13 è in fermata/guasto/manutenzione: Presse, Centrifughe, Vapori dei cuocitori E10 ed G15, Dreiner dei cuocitori E10 e G15, incondensabili da condensatori 1, 2 e 3 con avvio delle condense al depuratore acque reflue, Coclea scarto centrifughe finitura grasso, Arie carburate impianto estrazione ad esano, Aspirazione readler farine desolventizzate.

(°) portata autorizzata durante il normale funzionamento come generatore di vapore. La **valvola VE7 deve risultare chiusa**.

(#) portata autorizzata quando la caldaia Macchi associata ad E7 viene utilizzata come combustore termico per le fumane odorigene derivanti dalla lavorazione quando sia il Distroterm, collegato ad E13, che la caldaia Alberti, collegata ad E8, sono in fermata/guasto/manutenzione. La **valvola VE7 è aperta, mentre la valvola VE8 deve risultare chiusa**.

(@) La **valvola VE8 è aperta, mentre la valvola VE7 deve risultare chiusa**.

(**) **E7** I limiti di emissione si intendono rispettati in quanto l'impianto termico viene alimentato con gas metano, i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

(***) Valori da applicarsi come limiti di concentrazione massima **nel caso di utilizzo di olio combustibile BTZ**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E9 Laboratorio chimico	PUNTO DI EMISSIONE N. E13 Nuovo Distroterm (*)		PUNTO DI EMISSIONE N. E15 Insacchettatrice	PUNTO DI EMISSIONE N. E16 Setacciatura
Messa a regime	-	A regime	A regime		A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	10	43200		10800	2700
Altezza minima (m)	-	23,5	15		21	21
Durata (h/g)	-	4	24		24	24
Materiale particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)	-	5	100 (**)	5	5
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nmc)	UNI EN 14791:2017 UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	35	1700 (**)	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nmc)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ; ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	350	500 (**)	-	-

Monossido di carbonio - CO (mg/Nmc)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	-	650	-	-	-
Impianto di depurazione	-	-	Post combustore termico	Filtro a maniche	Filtro a maniche	
Frequenza Autocontrollo	-	-	Semestrale per portata, polveri, NOx, SOx, COT, metano, esano	Semestrale	Semestrale	

(*) **E13** - Emissioni di lavorazioni inviate al generatore: incondensabili da condensatori 1,2,3, Vapori cuocitore E10, Vapori cuocitore G15, Aspirazione readler trasporto farine desolventizzate, Arie carburate impianto estrazione con esano, Presse, Centrifughe, Dreiner dei cuocitori E10 e G15, Coclea scarto centrifughe finitura grasso

(**) Valori da applicarsi come limiti di concentrazione massima nel caso di utilizzo di **olio combustibile BTZ**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E17 Saldatura	PUNTO DI EMISSIONE E18 Cogeneratore	PUNTO DI EMISSIONE N. E19 Generatore di Vapore		PUNTO DI EMISSIONE N. E20 Aerazione Cuocitori
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime		A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	2400	5960	18000		3000
Altezza minima (m)	-	11	23,5	21		9
Durata (h/g)	-	3	24	24		(§)
Materiale particolare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)	10	5 (*)	5 (**)	100 (***)	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nmc)	UNI EN 14791:2017 UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	-	35 (**)	1700 (***)	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nmc)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	5	250 (*)	350 (**)	500 (***)	-
Monossido di carbonio - CO (mg/Nmc)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	10	300 (*)	650 (**)	-	-
Impianto di depurazione	-	-	Catalizzatore ossidante	-		-
Frequenza Autocontrollo	-	Annuale portata e polveri	-	Annuale per portata ed NO _x		-

(*) **E18** - I limiti di emissione si intendono rispettati in quanto l'impianto termico viene alimentato con gas metano, i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%

(**) **E 19** – I limiti di emissione si intendono rispettati in quanto l'impianto termico viene alimentato con gas metano, i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

(***) Valori da applicarsi come limiti di concentrazione massima **nel caso di utilizzo di olio combustibile BTZ**.

(§) da attivare secondo le seguenti modalità:

- per circa 3 ore durante le periodiche operazioni di pulizia settimanali da eseguirsi all'interno dei cuocitori (prevalentemente il lunedì mattina);
- per circa 12 ore la domenica (indicativamente dalle ore 7:00 alle ore 17:00), per il raffreddamento e messa in sicurezza dei cuocitori;
- per il tempo necessario alle manutenzioni straordinarie all'interno dei cuocitori

Relativamente ai parametri della Camera di Combustione devono essere rispettati i seguenti limiti:

Punto di emissione	temperatura di esercizio	tempo di permanenza
E7 - E8 - E13	> 800 °C	> 0.6 sec

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas** e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "... *La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (comma 9): "...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad

esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Modena. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Modena **i dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**;

5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
9. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi e costituiti da misuratori istantanei di pressione differenziale.
10. per gli impianti generanti le emissioni E7, E8 ed E13 devono essere presenti idonei sistemi di misura con registrazione della temperatura nelle camere di combustione. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per tutta la durata della presente autorizzazione;
11. l'abbattitore ad umido a servizio del sistema di trasporto delle farine desolventizzate (nastro redler) deve essere provvisto di misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio, ovvero, misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio, ovvero, indicatore di livello del liquido di lavaggio”;
12. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo i sistemi di controllo suddetti devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Tale prescrizione non si applica all'impianto di abbattimento intermedio (abbattitore a umido corredato con misuratore di portata istantaneo

del liquido di lavaggio) a servizio del Distroterm (dotato del sistema di registrazione prescritto);

13. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino.

Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per **almeno per 5 anni**.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

15. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

16. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae-APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni.
17. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

ALTRE PRESCRIZIONI

18. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento con il vano di carico chiuso e coperto;
19. L'Azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri;
20. In caso di interruzione della fornitura di gas metano è ammessa la sua sostituzione con l'olio combustibile (BTZ) negli impianti autorizzati (rif. schema riassuntivo delle emissioni punto D4.2.1). A tal riguardo la ditta dovrà comunicare **tempestivamente** all'ARPAE di Modena la disposizione del soggetto erogatore del gas metano riguardo l'interruzione della fornitura ed il periodo interessato alla sospensione. Non è ammessa la sostituzione del metano con altri combustibili ad eccezione del suddetto olio combustibile;
21. In caso di utilizzo di olio combustibile (BTZ) la ditta dovrà effettuare un autocontrollo delle emissioni entro i primi 10 giorni;
22. considerato che l'invio di arie maleodoranti ai punti di emissione **E7 ed E8** è da intendersi occasionale o di emergenza (qualora la E13 sia in manutenzione o in avaria) la ditta dovrà inviare comunicazione all'ARPAE di Modena, indicando il tempo utile al ripristino della normale funzionalità dell'impianto;

23. in caso di **fermata del nuovo Distroderm (E13)**, gli impianti termici associati ai punti di emissione **E7 ed E8** possono essere utilizzati per il trattamento dei soli flussi a più basso tenore di sostanze odorigene;
24. le valvole VE7 e VE8 presenti sulla condotta che collega le fumane ai due generatori di vapore associati ad E7 ed E8 devono essere dotate di registratore in continuo dello stato di apertura\chiusura di adduzione delle fumane alla camera di combustione;
25. in caso di fermata del sistema di trasporto redler, deve essere immediatamente riattivato il sistema di coclee aspirate. L'eventuale riattivazione di tale sistema, una volta in funzione il nuovo impianto di cui sopra, dovrà essere preventivamente comunicato all'ARPAE di Modena;
26. le **sostanze odorigene** devono essere campionate per adsorbimento su supporto solido (tipo tenax) e analizzate, dopo desorbimento, mediante spettrofotometria di massa abbinata a gascromatografia;
27. SAPI S.p.A. è assoggettata a quanto stabilito dall'art.275 del D.Lgs 152/06 e s.m. (emissioni di COV), rientrando nelle attività indicate al punto 11 della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e superando la soglia di consumo in esso prevista. Pertanto, in base a quanto stabilito dall'art.275 ed indicato al punto 19 della Parte III "valori limite di emissione", alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06, sono individuate le seguenti condizioni massime di esercizio ed il relativo limite di emissione totale:
 - *PAT alimentate all'estrazione: ton 232000*
 - *Capacità nominale: kg/giorno 1087,5*
 - *Consumo massimo teorico di solvente (320 gg/anno): kg/anno 348000*
 - *Emissione totale annua: Kg 348000*
 - *Valore limite di emissione totale (kg di esano/tonnellate di PAT avviate al trattamento): 1,5.*
28. il gestore **entro il 31 Marzo di ogni anno** deve presentare all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone, relativamente all'attività di estrazione di grasso animale la "Dichiarazione di conformità" ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente, con elaborazione del Piano di Gestione dei Solventi, secondo quanto indicato alla Parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
29. durante la prima fase di raffreddamento dei cuocitori le arie devono continuare ad essere convogliate all'impianto di abbattimento e la valvola di attivazione associata al punto di emissione E20 dovrà essere mantenuta chiusa fino al raggiungimento almeno della temperatura di 50-55°C, al fine di evitare la fuoriuscita in atmosfera di arie più calde, che contengono sostanze organiche residue, verosimilmente maleodoranti;
30. l'apertura e chiusura della valvola dell'emissione E20 dovrà essere registrata in continuo, in modo da verificare che i periodi di apertura siano congruenti con la fermata dei cuocitori.

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmiss.)
Portata e concentrazione degli inquinanti nelle emissioni convogliate	verifica analitica	<u>Semestrale</u> portata e polveri per E3, E4, E5, E6, E15, E16 per portata, polveri, NOx, SOx, COT ⁽¹⁾ , metano, esano ⁽¹⁾ per E13	Biennale E13 + una tra quelle autorizzate	elettronica e/o cartacea	annuale
		<u>Annuale</u> portata e polveri per E17 portata ed NOx per E7, E19			

Concentrazione degli inquinanti nelle emissioni diffuse	verifica analitica	<u>Annuale</u> Caratterizzazione quali-quantitativa all'interno del perimetro aziendale delle sostanze odorigene: aldeidi, ammoniaca, acido solfidrico, esano (2) (3)	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Concentrazione di odore: olfattometria dinamica con norma UNI 13725	verifica analitica	<u>Annuale</u> emissioni convogliate E3, E4, E5, E6, E13⁽¹⁾, E15, E16 ed emissioni diffuse all'interno del perimetro aziendale (3)	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Verifica di funzionalità dei sistemi di mitigazione e contenimento emissioni diffuse (chiusura contenitori, pulizia aree di deposito esterne, chiusura portoni magazzini, ...)	ispezione alle sorgenti odorigene	giornaliera	Biennale	-	-
Sistema di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimento Filtri a tessuto	controllo visivo attraverso lettura dello strumento Δp	giornaliera	-	-	-
Sistema di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimento Camere di combustione E7, E8, E13	temperatura °C	in continuo	Biennale	elettronica e/o cartacea	Annuale
Sistema di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimento - Abbattitore a umido	controllo visivo attraverso lettura dello strumento misuratore di portata istantanea del liquido di lavaggio	giornaliera	-	-	-
Sistema di controllo valvole VE7 e VE8	apertura/chiusura	in continuo	Biennale	elettronica e/o cartacea	Annuale
Sistema di controllo valvola associata all'emissione E20	apertura/chiusura	in continuo	Biennale	elettronica e/o cartacea	Annuale

(1) misurazione da effettuarsi sia monte che a valle del post combustore termico (Distroterm);

(2) I campionamenti devono avere durata di almeno 2 giorni; i risultati devono essere espressi come media del periodo di campionamento;

(3) almeno n. 4 punti nelle seguenti aree: zona depuratore, zona piazzale 18, zona magazzino 33, zona magazzini 34 e 35

**L'INCARICATO DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri**

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 13 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.